

(N. 1797)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio
(CORTESE)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri
(SEGNI)

col Ministro degli Affari Esteri
(MARTINO)

col Ministro dell'Interno
(TAMBRONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(MORO)

col Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

col Ministro della Difesa
(TAVIANI)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(ROSSI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(COLOMBO)

col Ministro dei Trasporti
(ANGELINI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero
(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1956

Tutela delle novità vegetali.

ONOREVOLI SENATORI. — La questione relativa alla tutela giuridica delle nuove varietà vegetali è da tempo all'esame degli organi della pubblica Amministrazione: negli anni 1938-1939, da parte del Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e foreste, si era formulato uno schema di provvedimento legislativo.

Anche sul piano internazionale la questione ha formato oggetto di studi e di dibattiti: pure a voler prescindere dai voti formulati da qualificate associazioni quali l'A.I.P.P.I., l'A.S.S. I.S.E.L., ecc., sta di fatto che il testo dell'articolo 1 della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 (Convenzione alla quale l'Italia partecipa dall'origine), nella formulazione riveduta nella conferenza diplomatica di Londra del 2 giugno 1934, statuisce che « la propriété industrielle s'étend dans l'acceptation la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple: vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines ».

Dal testo di tale articolo risulta, pertanto, che per i Paesi facenti parte dell'Unione internazionale, sorta dalla sopracitata Convenzione, esiste un vero e proprio obbligo convenzionale di concedere una efficace protezione giuridica alle nuove varietà vegetali.

Ma a prescindere da ogni considerazione di ordine internazionale, è certo che la questione relativa alla protezione delle novità vegetali non poteva essere ulteriormente differita nel nostro Paese che presenta le condizioni ambientali più favorevoli per alcune culture e più sfavorevoli per altre. Circa i due terzi della popolazione vivono, in Italia, dell'agricoltura; ma l'agricoltura italiana ha ancora molta strada da percorrere prima di raggiungere il livello di altri Paesi più progrediti in tale settore produttivo.

È, quindi, per l'Italia una esigenza vitale favorire ed incrementare la produzione agricola; allo sviluppo di tale produzione contribuisce certamente l'attività scientifica applicata per la creazione di nuove specie artificiali.

È fuori dubbio che l'attività scientifica, la paziente ricerca degli sperimentatori, siano meritevoli di un riconoscimento e di una protezione dalla legge. Ma occorre, d'altra parte, non dimenticare una fondamentale esigenza che, pur non essendo esclusiva del settore agricolo è più sentita in tale campo, interessando l'agricoltura, l'alimentazione: quella cioè di stabilire un giusto equilibrio fra i legittimi interessi dei creatori di nuove varietà vegetali, e gli interessi, non meno legittimi, della collettività che ha il diritto di trarre beneficio dal contributo intellettuale di tutti i suoi membri.

La tutela giuridica delle invenzioni industriali, è regolata, attualmente, dalle norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.

Ritenuta ormai indilazionabile la protezione legale delle invenzioni concernenti le novità vegetali, venne, in via preliminare, attentamente esaminata la questione, se le norme giuridiche, già esistenti fossero state, o meno, idonee e sufficienti allo scopo.

È da rilevare che la Commissione dei ricorsi che ai sensi dell'articolo 71 del richiamato decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è competente a decidere sui reclami prodotti dagli interessati avverso i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria e del commercio, con sentenza del 9 aprile 1948, decidendo su di un ricorso presentato da certo Vieri Renzo, titolare di una domanda di brevetto, rifiutata dall'Ufficio centrale competente, per una invenzione dal titolo: « Formazione di piante a più ceppi radicali distinti », accoglieva il ricorso stesso, ordinando il rilascio del relativo brevetto ritenendo che con l'articolo 12 del decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il legislatore, nel disporre che « possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere una applicazione industriale », non abbia inteso riferirsi alla applicazione industriale in senso stretto contrapponendola alla industria agricola, ma abbia voluto riferirsi alla industria in senso lato, comprendendo in essa anche i contributi che perfezionano la tecnica della industria agricola, e generalmente parlando, della agricoltura.

Infine la Commissione mista italo-francese, sorta dagli accordi del 29 maggio 1948, ed

avente, fra l'altro, la finalità di promuovere l'unificazione della legislazione sulla proprietà industriale in vigore nei due Paesi, riconobbe, in occasione della sessione di lavori svoltasi a Parigi dall'11 al 21 dicembre 1951, che nessun ostacolo sostanziale si opponeva affinché le invenzioni concernenti nuove varietà vegetali, rientrassero nell'ambito della comune legislazione sui brevetti vigenti nei due Paesi.

Riconosciuto, pertanto, che la tutela giuridica delle invenzioni concernenti le piante rientrava, in principio, nelle norme già esistenti regolanti i diritti di brevetto, la questione, dal punto di vista pratico, risultava notevolmente semplificata. Non si trattava, infatti, di costruire, *ex novo* un sistema di norme idonee a regolare istituti nuovi, bensì integrare ed adeguare le disposizioni già esistenti alla specialità della materia da regolare.

Le Amministrazioni interessate e cioè i due Ministeri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, avvalendosi anche della collaborazione di esperti genetisti e costitutori redassero un primo schema di provvedimento legislativo, schema che venne esaminato ed approvato dal Comitato consultivo dell'ortofrutticoltura nella riunione tenutasi al Ministero dell'agricoltura e foreste il 13 ottobre 1950. Il testo in parola venne successivamente diramato alle diverse Amministrazioni dello Stato per averne le necessarie adesioni ed opportunamente emendato a seguito dei suggerimenti e delle osservazioni formulate dalle predette Amministrazioni dello Stato.

Tali, in rapida sintesi, la genesi ed i criteri informatori che hanno ispirato l'accluso disegno di legge che si sottopone alla approvazione del Parlamento.

* * *

L'articolo 1 del provvedimento, per quanto concerne il primo comma, ha carattere interpretativo dell'articolo 12 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e chiarisce che, nella materia brevettabile dal suddetto articolo 12 rientrano anche le invenzioni concernenti il settore vegetale.

Si è ritenuto escludere dal campo della brevettazione, ai sensi della presente legge, le alghe, le muffe, i fermenti, i batteri e, in genere, tutti i protofitti, non sussistendo, per gli

stessi, i presupposti che giustificano la particolare disciplina.

Il capoverso dell'articolo definisce il concetto di « novità vegetale » analogamente a quanto, per il settore delle invenzioni industriali, è stabilito dall'articolo 15 del richiamato decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

L'articolo 5 del suddetto decreto del 1939, statuisce che, allorché l'attuazione di invenzione brevettata implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti, tale attuazione od utilizzazione è subordinata al consenso dei titolari dei brevetti precedenti. Si stabilisce, in altri termini, una particolare forma di dipendenza fra invenzioni collegate e brevettate in tempi successivi.

Tale principio male si sarebbe applicato alla materia regolata nel disegno di legge in quanto doveva considerarsi in diverso modo il caso di chi, da una varietà vegetale da altri brevettata, identifichi, isoli e riproduca una mutazione gemmaria o di altro genere spontaneamente manifestatasi nella varietà brevettata.

Amnesso, pertanto, il principio della brevettabilità di una varietà nuova ottenuta nel modo sopraspecificato, si è voluto chiaramente affermare l'indipendenza del secondo brevetto da quello riferentesi alla varietà brevettata, sempreché la riproducibilità della seconda avvenga in modo del tutto autonomo.

A tali principi e finalità è ispirato il comma terzo dell'articolo primo del disegno di legge.

Notevole è, altresì, la portata del capoverso che vieta la brevettazione dei procedimenti seguiti dal costitutore per l'ottenimento della novità da brevettare.

Tale limitazione si spiega col fatto che i detti procedimenti (ibridazioni, innesti, selezioni, ecc.) sono già noti ed universalmente usati nella pratica agricola sicché sarebbe stato estremamente pericoloso, oltreché inopportuno, ammetterne la brevettazione.

È noto, inoltre, che sovente il risultato finale conseguito dal costitutore è dovuto, oltre che al procedimento o ai procedimenti seguiti per l'ottenimento della nuova varietà, anche a fattori imponderabili e non regolabili, quali l'influenza di fattori climatici, abilità personale

del selezionatore, anomalie del materiale di propagazione, ecc.

D'altra parte, le varietà vegetali sono pur sempre materia vivente che, a differenza della materia inerte, è idonea ad autoprodursi mediante il materiale di propagazione. Da tale circostanza di fatto deriva che il procedimento seguito, anche se, per ipotesi estremamente improbabile, presentasse carattere di novità, non avrebbe pratica importanza per la riproduzione della varietà brevettata.

Di nessuna particolare illustrazione ha bisogno l'articolo 2 del disegno di legge che conferma la applicabilità delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di brevetti per invenzioni industriali alla speciale materia delle invenzioni concernenti novità vegetali.

Notevole, invece, è la portata dell'articolo 3 del provvedimento nel quale viene delimitato l'ambito della protezione che la emananda legge accorderà alle invenzioni per novità vegetali.

L'articolo 1 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, statuisce che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare la invenzione e di trarre profitto nel territorio dello Stato, estendendosi tale facoltà anche al commercio del prodotto brevettato.

L'articolo 3 del provvedimento, di evidente contenuto interpretativo della richiamata fondamentale disposizione del regio decreto numero 1127 del 1939, chiarisce, in funzione della speciale materia alla quale la norma deve applicarsi, che i diritti esclusivi derivanti dal brevetto si riferiscono, per quanto concerne le novità vegetali, alla produzione ed alla vendita del materiale di propagazione delle novità stesse.

Tale principio, oltre ad essere in armonia con la particolare caratteristica dei prodotti vegetali che, a differenza di quanto avviene nel campo dei prodotti industriali, si autoriproducono (da cui deriva la scarsa importanza per tale categoria di invenzioni, del procedimento seguito dal costituente per l'ottenimento della varietà brevettata) costituisce un giusto contemperamento dei diritti attribuiti all'inventore con quelli della collettività, principio a cui si è fatto richiamo in precedenza.

Si è ritenuto, infatti, che sarebbe stato pe-

ricoloso, in ogni caso eccessivo, attribuire al titolare del brevetto per una novità vegetale, il diritto di esclusiva sul prodotto brevettato, sicchè, qualsiasi coltivazione della varietà stessa non avrebbe potuto avvenire che in regime di licenza.

È noto, d'altra parte, che indipendentemente da ogni considerazione di tutela giuridica, la produzione o la vendita di materiali di propagazione selezionati e di alta qualità costituisce, di fatto, una attività specializzata di determinate categorie di costitutori e di commercianti, ai quali i coltivatori fanno capo per soddisfare le esigenze delle proprie aziende agricole.

Pertanto la disposizione del primo comma dell'articolo in esame, mentre è atta ad assicurare all'inventore di una novità vegetale un giusto compenso per la sua attività creativa, tiene conto di una realtà economica già esistente.

Diverso è il caso delle piante di natura ornamentale o da fiore ove la utilizzazione economica si manifesta, prevalentemente, con la coltivazione e la vendita del prodotto vegetale. Sono note, al riguardo, le minuziose precauzioni che vengono prese, nel campo dell'industria del fiore reciso dai coltivatori di piante da fiore, per rendere praticamente impossibile, agli acquirenti di fiori, la riproduzione delle piante che rappresentano sovente il risultato di costose ricerche o di pazienti selezioni.

Per tali considerazioni il capoverso dell'articolo 3 estende i diritti esclusivi derivati dalla brevettazione alla produzione al commercio della novità vegetale quando si tratti di piante aventi prevalentemente uso ornamentale.

Nella pratica dei costitutori e selezionatori di varietà vegetali è largamente diffusa la consuetudine di identificare una determinata varietà con denominazione più o meno di fantasia, che, molte volte, nulla hanno a che vedere con la nomenclatura botanica del prodotto a cui si riferisce. Tanto per fare degli esempi, nel settore dei cereali, acquistarono meritata ed universale fama certe specie di ibridi che, dai loro creatori, ebbero nomi di fantasia quali « Carlotta Strampelli », « Inallettabile Vilmorin » e nel campo dei fiori « Gloria di Roma », « Concerto », ecc.

Tali denominazioni hanno funzione identificatrice della novità vegetale presso i consu-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

matori; la possibilità che con la stessa denominazione potessero designarsi novità vegetali della stessa specie, diverse da quella brevettata, avrebbe costituito un elemento confusorio nella scelta e nell'apprezzamento dei consumatori.

Con la norma dell'articolo 4 si è preliminarmente sancito l'obbligo per l'inventore di adottare, per la novità che intende brevettare, una denominazione che deve essere indicata nella stessa domanda di brevetto.

Al capoverso dell'articolo in esame si è ritenuto di dover precisare che se la novità brevettata viene contraddistinta con una denominazione adottata come marchio, tale denominazione non potrà essere diversa da quella indicata nella domanda di brevetto e ciò al fine di impedire che, accreditando sul mercato più di una denominazione per l'identico prodotto, si creino elementi di confusione nel consumatore.

Il terzo comma dell'articolo in questione vieta a tutti l'uso della denominazione attribuita alla novità vegetale brevettata per designare piante della stessa specie, ma diverse dalla novità brevettata.

Con l'articolo 5 del disegno di legge si vincola la concessione di un brevetto per novità vegetale al preventivo parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La disposizione suddetta, di cui è superfluo porre in evidenza i motivi di opportunità che l'hanno determinata, trova riscontro, nel campo dei brevetti per invenzioni industriali, nella norma degli articoli 32, 33 del più volte richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che subordina la concessione di brevetti per invenzioni concernenti commestibili o bevande al preventivo favorevole parere del Consiglio superiore di sanità.

L'articolo 54 del decreto 29 giugno 1939, n. 1127, commina la sanzione della decadenza del brevetto per il caso che l'invenzione non sia attuata entro certi termini. Tale articolo, in correlazione con i precedenti articoli 52 e 53 che fissano l'obbligo della attuazione delle invenzioni brevettate e ne definiscono i limiti, tende ad impedire una particolare forma di abusivo esercizio di diritti di esclusività derivanti dalla concessione del brevetto.

Con la norma dell'articolo 6 dell'accluso disegno di legge si è inteso adeguare l'istituto della decadenza del brevetto per difetto di attuazione dell'invenzione alle particolari caratteristiche della materia vegetale assimilando alla non attuazione dell'invenzione, sia la degenerazione della novità brevettata, sia la mancanza di disponibilità del materiale di propagazione e riproduzione della varietà stessa. Vi è, infatti, un evidente interesse collettivo da tutelare coll'imporre, pena la decadenza dei diritti di esclusiva, il mantenimento in purezza della novità vegetale brevettata ed una adeguata disponibilità del materiale di propagazione e riproduzione.

Il capoverso dell'articolo in esame, che, in deroga alla norma contenuta al n. 3 dell'articolo 59 del più volte citato decreto 29 giugno 1939, n. 1127, esclude la possibilità che possa dichiararsi nullo un brevetto di invenzione se la descrizione non comprende tutte le indicazioni necessarie a persona esperta per mettere in pratica l'invenzione, trova ampia giustificazione nella specifica materia.

Come si è chiarito in precedenza, nel campo delle novità vegetali la strada percorsa da chi, attraverso un complesso di operazioni è pervenuto ad isolare e rendere riproducibile e stabile una varietà di piante, non è ripercorribile.

Anche a voler prescindere dalla pratica impossibilità di riprodurre identiche condizioni naturali di ambiente, la probabilità matematica di una fusione di cromosomi e di geni identica a quella che ha dato origine alla novità brevettata, è teoricamente infinitesimale, praticamente nulla.

Nella categoria di invenzioni che il provvedimento considera, la descrizione ha il precipuo scopo di costituire la prova del contributo di lavoro e di attività intellettuale dato dall'inventore, contributo che rappresenta la giustificazione del diritto esclusivo, limitato nel tempo, che l'ordinamento giuridico gli riconosce per la utilizzazione economica della sua invenzione.

Di particolare importanza sono le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del disegno di legge, regolanti l'istituto della licenza speciale per le invenzioni brevettate concernenti novità vegetali utilizzabili per l'alimentazione umana o del bestiame.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'istituto della licenza speciale, già esistente in alcuni ordinamenti giuridici esteri sulla proprietà industriale, costituisce una novità per il diritto positivo italiano sui brevetti di invenzione.

D'altra parte l'enorme importanza di prodotti vegetali nella alimentazione umana e del bestiame hanno consigliato la formulazione delle disposizioni dei richiamati articoli al fine di contemperare i legittimi interessi dei titolari di brevetti per novità vegetali con quelli della collettività.

Riconosciuta, con l'articolo 7 la possibilità di ogni interessato, di chiedere, in mancanza di accordi contrattuali col titolare del brevetto, una licenza per l'uso non esclusivo della invenzione brevettata, ai competenti organi della pubblica amministrazione, viene creato, con la norma dell'articolo 8, un apposito organo collegiale, tenuto ad esprimere parere, in via preliminare, sulla sussistenza della causa di pubblico interesse che sola può giustificare la concessione di una licenza coatta, nonché sulle diverse condizioni alle quali dovrà essere subordinata la concessione della licenza.

È assicurato, inoltre, il contraddittorio tra le parti interessate davanti alla Commissione amministrativa in modo che la stessa, nell'esprimere il parere, possa valutare le ragioni tutte addotte dagli interessati.

L'articolo 9 fissa la composizione della Commissione di cui sopra, la cui presidenza, con-

ferita ad un magistrato, costituisce le migliori garanzie di imparzialità e di obiettività nel funzionamento.

Con l'articolo 10 viene stabilito che la concessione delle licenze speciali avviene con decreto interministerale. Mentre il detto decreto, costituendo l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione è soggetto al sindacato giurisdizionale della Giustizia amministrativa per motivi di legittimità, l'articolo 11, conformemente ai principi del nostro ordinamento giuridico, attribuisce alla Autorità giudiziaria ogni controversia sulla misura del compenso dovuto dal titolare della licenza speciale, trattandosi di materia di diritti soggettivi.

Di nessun chiarimento abbisogna l'articolo 12 che corrisponde ai principi generali sulla materia.

L'articolo 13 del provvedimento, senza innovare la procedura prevista dagli articoli 60 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, si limita a stabilire che la espropriazione delle invenzioni concernenti novità vegetali, sia disposta previo parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 14 fissa norme procedurali mentre l'articolo 15 tende ad integrare la composizione del ruolo tecnico del personale dell'Ufficio brevetti in funzione dei nuovi compiti demandati a tale Organo, dal disegno di legge.

L'articolo 16 dispone, infine, per le tasse da applicare per le licenze speciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni concernenti le novità vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere un'applicazione agricola od industriale.

Ai sensi della presente legge si intendono per novità vegetali quelle comunque ottenute, che presentano caratteristiche da differenziarle da vegetali esistenti in commercio o già noti nel territorio dello Stato od all'estero, salva, in ogni caso, la disposizione dell'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Allorchè la novità vegetale è derivata da altra brevettata e può riprodursi indipendentemente da questa, non si applicano alla stessa le disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Non possono costituire oggetto di brevetto i processi per produrre le novità vegetali.

Art. 2.

Sono applicabili alle invenzioni concernenti le novità vegetali le disposizioni contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e nel Regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

Art. 3.

I diritti di brevetto per novità vegetali consistono nella facoltà esclusiva di produrre per vendere, di porre in commercio e di introdurre nel territorio dello Stato materiale di propagazione e riproduzione della novità brevettata.

Tale facoltà esclusiva si estende alla produzione, al commercio e alla introduzione nel territorio dello Stato della novità brevettata, quando la prevalente utilizzazione di essa si manifesta mediante la vendita di piante, parte di piante e fiori destinati ad uso ornamentale.

Art. 4.

La novità vegetale formante oggetto di brevetto prende la denominazione datale dall'inventore, il quale è tenuto ad indicarla all'atto della presentazione della domanda.

Tale denominazione e quella eventualmente usata come marchio per contraddistinguere la stessa novità vegetale brevettata non possono essere diverse.

È fatto divieto di usare la denominazione suddetta per designare varietà vegetali della stessa specie, diverse da quella brevettata.

Art. 5.

La concessione del brevetto è subordinata al parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale accerta se, allo stato delle sue conoscenze, la novità presenti i requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge. A tal fine l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, prima di concedere il brevetto, invia la descrizione dell'invenzione e gli altri documenti presentati dal richiedente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La concessione del brevetto non esime chi attua l'invenzione dalla osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia agricola e sanitaria.

Art. 6.

Sono applicabili, per i casi in cui non venga assicurata per la novità brevettata la riproducibilità fedele dei suoi caratteri distintivi e non venga mantenuta la disponibilità del materiale di propagazione e riproduzione della novità stessa, le disposizioni dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, concernenti la decadenza del brevetto per difetto di attuazione dell'invenzione brevettata.

Non è applicabile ai brevetti concernenti le novità vegetali la disposizione contenuta al n. 3 dell'articolo 59 del richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 7.

Salvo accordi con il titolare del brevetto e indipendentemente dalla attuazione da parte

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del medesimo, chiunque ne abbia interesse può chiedere licenze speciali per l'uso non esclusivo delle invenzioni brevettate concernenti novità vegetali utilizzabili per l'alimentazione umana o del bestiame.

Le domande di licenza debbono essere dirette all'ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi presso il Ministero dell'industria e del commercio, che ne dà comunicazione al titolare del brevetto.

Art. 8.

Le domande di cui al precedente articolo sono sottoposte all'esame della Commissione di cui all'articolo seguente che, valutati i motivi di pubblico interesse che ne consigliano la concessione, esprime parere, sentite le parti interessate che ne abbiano fatta richiesta, sulla durata della licenza, sulle garanzie e sulle altre eventuali condizioni per il rilascio della licenza stessa.

Il licenziatario deve corrispondere al titolare del brevetto un congruo compenso che, in mancanza di accordo tra le parti, è determinato dalla suddetta Commissione.

Nel caso che il titolare del brevetto conceda l'uso del medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza speciale, le stesse condizioni si estendono di pieno diritto anche ad essa.

Art. 9.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste ed è composta:

da un presidente di sezione della Corte di cassazione designato dal Ministro di grazia e giustizia che la presiede;

da un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato;

dal direttore generale della produzione agricola presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dal direttore di un istituto di sperimentazione agraria designato dal Ministero della agricoltura e delle foreste;

da un direttore generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, designato dall'Alto Commissario;

dal direttore dell'Ufficio centrale brevetti;

da un professore ordinario di facoltà agraria di un'Università, designato dal Ministro per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio, addetto all'Ufficio centrale brevetti, di gruppo A, di qualifica non inferiore a consigliere di II classe.

Art. 10.

La licenza speciale è accordata con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo precedente.

Le licenze concesse sono annotate nel registro dei brevetti e comunicate alle parti interessate.

Art. 11.

Nel termine di sessanta giorni dalla notifica della concessione della licenza, le parti che non accettano il compenso determinato nel decreto ministeriale, possono proporre azione avanti alla Magistratura ordinaria per la determinazione dell'equo compenso.

L'atto di opposizione alla liquidazione del compenso deve essere notificato tanto all'altra parte, che al Ministro per l'industria e il commercio.

L'azione non sospende l'efficacia della licenza che potrà essere utilizzata dal richiedente, a condizione che questo provveda al deposito del compenso fissato nel decreto di concessione, presso un istituto di credito, alle condizioni che verranno stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 9.

Art. 12.

La concessione della licenza speciale non pregiudica l'esercizio dell'azione giudiziaria circa la validità di essa o del brevetto e dei diritti che ne derivano.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 13.

L'espropriazione di cui agli articoli 60 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ha luogo, per le invenzioni riguardanti le novità vegetali, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile e di ricorsi alla Commissione di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per novità vegetali, deve essere comunicata, oltre che all'Ufficio centrale brevetti, anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a cura di chi promuove il giudizio.

Ove non si sia provveduto, l'Autorità giudiziaria e la Commissione suddetta, in qualunque

stato del giudizio, prima di decidere nel merito, dispongono che tale comunicazione venga fatta.

Art. 15.

Ai posti di esaminatore del ruolo tecnico della proprietà intellettuale si accede anche con la laurea in scienze agrarie, naturali o forestali.

Art. 16.

Alla tabella A allegata al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti voci:

a) per la domanda di licenza speciale per novità vegetale	L. 10.000
b) per ciascun anno di durata della licenza speciale	» 5.000